



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5264 del 2011, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
-----, rappresentata e difesa dagli avv. -----, -----, presso cui elett.te dom.
in -----;

contro

Universita' degli Studi Federico II di Napoli, in persona del Rettore p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

E nei confronti di
-----n.c.

per l'annullamento

**DEL D.R. N.2484/2011 del 6 ottobre 2011 CHE APPROVA LA
GRADUATORIA DI MERITO RELATIVA ALLE RICHIESTE DI
RILASCIO DEL NULLA-OSTA AL TRASFERIMENTO PER L'ANNO**

ACCADEMICO 2011-2012 AL C.D.L. MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA, nella parte in cui non vi ricomprende la ricorrente .

Del DR 21.7.2011 n. 1954 che indice la procedura selettiva per titoli per il rilascio del nulla osta al trasferimento, limitatamente all'art. 3 co 2 che obbliga gli studenti iscritti ad Università non italiane a superare il concorso di ammissione per l'immatricolazione al primo anno;

dell'art. 9 del Regolamento didattico approvato dal Consiglio di facoltà il 30.6.2009 e dal Senato accademico il 15.7.2009 limitatamente all'obbligo per gli studenti dell'Unione europea di superare il concorso di ammissione ai fini del trasferimento dell'art. 20 del vigente RDA in parte qua;

per quanto occorrer possa

dell'art. 4 co 2 DR 6.7.2011 n. 1783 recante il bando di concorso per l'ammissione all'anno accademico 2011/12 limitatamente alla prescrizione che subordina il trasferimento da altro Ateneo all'utile collocazione del candidato nella graduatoria concorsuale.

E nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 ottobre 2011

della nota dell'Ufficio segreteria studenti di facoltà in data 10 ottobre 2011 che rigetta l'istanza di trasferimento,

di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Università degli Studi Federico II di Napoli;

Visto l'atto di integrazione del contraddittorio notificato in data 15.12.2011;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2012 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente – cittadina italiana - ha frequentato il primo anno del corso di laurea in medicina presso l'Università Carol Davila di Bucarest. Espone di avere superato un test di ammissione per l'immatricolazione all'estero , e di avere sostenuto con lusinghiera votazione tutti gli esami del primo anno di corso; aggiunge di avere superato anche l'esame di ammissione presso la Facoltà di medicina della Università Federico II di Napoli, per l'anno accademico 2011/12, collocandosi utilmente nella graduatoria degli idonei.

Nell'anno accademico 2011/12 si sono resi disponibili presso tale Facoltà n. 58 posti per la frequenza al secondo anno di corso, nell'ambito del numero programmato di detto Ateneo, per cui ha partecipato al concorso per soli titoli per il rilascio del nulla osta al trasferimento presso l'Università Federico II di Napoli ; tuttavia nella graduatoria approvata in data 6.10.2011 risulta esclusa.

Avverso gli atti in epigrafe sono proposte le seguenti censure.

Violazione dell'art. 9 RD n. 269/1938, eccesso di potere sotto vari profili: l'art. 9 del regolamento generale sugli studenti universitari subordina la possibilità di trasferimento alla mera presentazione di una domanda, da valutarsi da parte degli organi accademici dell'Università senza alcuna ulteriore condizione restrittiva. La norma, tuttora in vigore, non può essere modificata da fonti di rango inferiore, quali il regolamento didattico della Università in questione, ovvero dal bando di concorso, che prescrivono , per i soli studenti provenienti da Atenei esteri ancorché dell'Unione Europea, il superamento del concorso di ammissione. La indicata prescrizione si pone anche in contrasto con il DM 22.10.2004 n. 270,

recante modifiche al regolamento generale sulla autonomia didattica degli Atenei, atteso che a mente dalla indicata disposizione normativa i regolamenti di Ateneo possono disciplinare gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica (art. 1 1n. 7) ed i criteri di accesso ai corsi di laurea (art. 1 1n. 7) e non – nel silenzio della disposizione- le modalità di trasferimento degli studenti.

Assume che non è utilmente invocabile a tal fine l'art. 1 della legge n. 264/1969 ,che disciplina il solo numero programmato per l'accesso al primo anno del corso di laurea, mentre per gli anni successivi i trasferimenti sono subordinati alla mera disponibilità dei posti determinatasi nelle more; denuncia pertanto la illegittimità del regolamento nella parte in cui obbliga lo studente aspirante al trasferimento al superamento dell'esame per l'immatricolazione, precisando di aver comunque sostenuto dette prove, essendosi classificata nella graduatoria degli idonei.

Violazione dell'art. 9 RD 1269/38 ed eccesso di potere sotto vari profili: in presenza di una disponibilità di posti negli anni successivi al primo, si presenta illogico vietare il trasferimento agli studenti dell'Unione Europea.

Con motivi aggiunti notificati in data 18 .10.2011 e depositati in data 19 ottobre 2011 la ricorrente ha impugnato la nota dell'Ufficio segreteria studenti di facoltà in data 10 ottobre 2011 che rigetta l'istanza di trasferimento.

Avverso detto atto –oltre ai motivi di illegittimità derivata- viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge 264/99 ed eccesso di potere sotto vari profili, atteso che il numero programmato (indicato come ostativo al trasferimento) riguarda l'accesso al primo anno dei corsi di laurea e non gli anni successivi al primo, laddove siano presenti come nella specie, dei posti disponibili (in numero di 58).

La ricorrente ha altresì richiesto alla Università l'indicazione dei controinteressati, ai fini della integrazione del contraddittorio.

Con atto depositato in data 27.12.2011 è stata provata la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti a tre contro interessati ----- i quali non si sono costituiti in giudizio.

Resiste per l'Università l'Avvocatura dello Stato, controdeducendo puntualmente.

Alla udienza pubblica del 8.2.2012 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

Va preliminarmente rilevata la ammissibilità del ricorso, sotto il profilo della intervenuta notifica dello stesso ai controinteressati, individuati nei soggetti che potrebbero ricevere un pregiudizio dall'eventuale accoglimento della domanda, trovandosi collocati agli ultimi tre posti nella graduatoria approvata con DR n. 2011/2484 del 6 ottobre 2011, e quindi potenzialmente perdenti posto a seguito dell'accoglimento della istanza di trasferimento della Oliviero.

Non è in particolare necessario estendere la notifica ad altri soggetti collocati in posizione migliore in graduatoria, atteso che gli stessi non potrebbero ricevere alcun pregiudizio dall'esito favorevole del presente giudizio.

Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.

La ricorrente chiede che sia annullata la sua esclusione dalla graduatoria per il trasferimento al secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'intimato Ateneo, ed insta nei motivi aggiunti per l'annullamento della nota della segreteria studenti che precisa le ragioni del rigetto della domanda da un lato nel mancato sostenimento della prova per la immatricolazione al primo anno di corso, e dall'altro nella possibile alterazione del numero programmato previsto per l'anno accademico in corso.

La decisione della controversia in esame comporta la soluzione di delicati aspetti in ordine ai confliggenti interessi tra diritto allo studio e numero chiuso presso alcune

Facoltà universitarie, in riferimento peraltro non alla immatricolazione, ma alla iscrizione ad anni successivi al primo.

Il Collegio è consapevole dell'esistenza di contrapposte tesi sull'argomento :

- un orientamento favorevole alla tesi della ricorrente (cfr. TAR Abruzzo, L'Aquila, 22 dicembre 2010, n. 859 e n. 862, la cui esecuzione è stata sospesa da Cons. Stato, VI, 10 maggio 2011, n. 1987 e n. 1984, ord. – e, di recente, 7 aprile 2011, n. 181, nonché, in sede cautelare, TAR Sicilia, Catania, I, 3 giugno 2010, n. 681 e TAR Campania, Napoli, IV, 18 marzo 2010, n. 613, ord. ,e di recente TAR Sardegna 8.2.2012 n 59, TAR Catanzaro 26.1.2012 n. 55). Detto orientamento trae argomento dalla insussistenza di limiti –diversi da quello attinente al numero dei posti programmato- alla possibilità di ottenere il trasferimento tra Atenei, anche di paesi esteri, nella specie dell'area comunitaria, in mancanza di qualsivoglia indicazione legislativa al riguardo; nonché dalla necessità del rispetto dei principi di libertà di circolazione e soggiorno, applicabili nel settore dell'istruzione.

- un diverso orientamento, contrario a riconoscere la facoltà di trasferimento senza limiti e verifiche (cfr. Cons. Stato, VI, ord. n. 1987/2011 e n. 1984/2011, citt.; T.A.R. Sicilia Palermo, II, 13 gennaio 2005, n. 13, TAR Perugia n. 336/2011), fondato sulla possibile elusione delle disposizioni riguardanti il numero programmato per l'accesso agli Atenei.

Com'è noto, la legge 264/1999 impone un test di accesso in alcune facoltà, tra le quali quella di medicina, allo scopo di garantire standard formativi adeguati, in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie – nonché una reale possibilità di sbocco lavorativo, dovendo la fissazione del numero dei posti disponibili tener conto non soltanto dell'offerta potenziale del sistema universitario ma anche del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo - agli studenti più meritevoli che andranno ad occupare i posti disponibili per ciascun anno accademico.

L'articolo 4 della legge individua, ai fini dell'accesso ai corsi ad accesso programmato, una prova selettiva composta di prove di cultura generale e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto del corso. E, per i corsi di cui all'articolo 1, lettere a) e b), tra i quali rientra la laurea in medicina, demanda al M.I.U.R. di determinare con d.m. modalità e contenuti della prova di ammissione.

La ricorrente, presentando domanda per il nulla osta al trasferimento da altro Ateneo estero, in conformità alle disposizioni del bando di cui al DR n. 1954 del 21.7.2011, non ha visto valutata la propria istanza, e con la nota delle segreteria studenti gravata nei motivi aggiunti, si è vista opporre la preclusione derivante dall'asserito mancato sostenimento del test di ammissione per l'anno accademico 2011/2012.

In effetti il bando di concorso per trasferimento (DR 1954/2011) all'art. 3 comma 2 prevede che gli iscritti ad università non italiane “potranno accedere ai corsi contenuti nel presente bando solo ed esclusivamente superando il concorso di ammissione già bandito.....”.

Ciò risponde ai criteri di cui all'art. 9 del regolamento didattico di Ateneo a mente del quale l'accesso ad anni successivi al primo per gli studenti provenienti da Università estere - anche di paesi UE- è consentito previo superamento del concorso di ammissione.

In particolare, con la citata disposizione del regolamento didattico l'Ateneo in questione ha richiesto il superamento del concorso previsto per l'immatricolazione al primo anno di corso, anche qualora la richiesta di iscrizione riguardi anni successivi al primo. Tanto anche se -come nella specie- si sia sostenuta una prova di ingresso presso l'Università di altro paese comunitario.

La ricorrente sostiene che la legge 264/1999, e quindi la necessità del superamento della prova d'accesso ivi prevista per le iscrizioni al primo

anno, non si applica ai “trasferimenti” dalle università, tanto meno se di altro Stato comunitario. In ogni caso, avendo essa sostenuto la prova per l’accesso all’anno accademico 2011/12 presso al intimata Università ed essendosi qualificata come idonea, denuncia di irragionevolezza la disposizione del bando di concorso e del regolamento di Ateneo che richiede la utile collocazione in graduatoria anche per la iscrizione ad anni successivi.

Va premesso che non merita favorevole considerazione la censura che lamenta la ultroneità della disposizione, sotto il profilo dell’avvenuto superamento del test di ammissione presso l’Università estera, in quanto secondo l’orientamento condivisibile del giudice di appello, l’ordinamento comunitario garantisce, a talune condizioni, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali e non già delle mere procedure di ammissione, in alcun modo armonizzate a livello comunitario.

Peraltro il ricorso è fondato e va accolto relativamente alla impugnativa della nota della segreteria studenti del 19.10.2011 e della graduatoria per i trasferimenti di cui al DR 6.10.2011 nella parte in cui non ricomprende il nominativo della ricorrente.

In primo luogo va esaminata la censura che lamenta la mancanza di fondamento normativo della prescrizione imposta dalla Università, in difformità da una fonte di rango primario che non subordina i trasferimenti ad alcuna limitazione o restrizione diversa dalla presentazione della domanda, e dalla disponibilità dei posti per l’anno di corso cui si aspira ad essere iscritti.

Il Collegio riconosce che la normativa di rango primario non affronta espressamente tale aspetto, limitandosi a prevedere la possibilità di trasferimento, durante il corso universitario, di studenti comunitari ed extracomunitari (quindi, senza escludere gli studenti italiani immatricolati all’estero) in università italiane.

Si tratta di una lacuna normativa (cfr. TAR Catania, ord. n. 681/2010, cit., nella quale, pur concedendosi tutela cautelare in una situazione analoga a quella in

esame, viene sottolineato che <<il sistema così delineato finisce con il consentire palesi elusioni dei rigidi criteri di selezione predisposti in sede nazionale per l'accesso alle facoltà scientifiche a numero chiuso>>), che gli Atenei hanno cercato di colmare con le proprie disposizioni regolamentari.

Avverso dette disposizioni di rango secondario insorge la ricorrente, denunciandone la illegittimità per contrasto con i principi di rango primario.

Osserva in proposito il Collegio che le denunciate disposizioni del regolamento didattico di Ateneo e del bando di concorso per trasferimenti non sono illogiche né contrastanti con normativa di rango primario, ma risulta viziata l'applicazione che ne ha fatto in concreto l'Ateneo intimato.

Il regolamento di Ateneo (articolo 9) ed il bando per l'ammissione al trasferimento (art.. 3 DR n. 1954 del 21.7.2011) richiedono invero, per gli studenti provenienti da altre università non italiane, che gli stessi abbiano superato la prova di accesso per l'immatricolazione presso l'Ateneo per l'anno accademico nel corso del quale chiedono il trasferimento.

Tuttavia detto requisito è prescritto per l'accesso ai corsi di laurea, e non per la partecipazione al concorso per il nulla osta al trasferimento, essendo il primo un momento succedaneo alla valutazione positiva della domanda da parte della Commissione appositamente costituita dall'Ateneo.

Invero, non è detto che lo studente che chieda il trasferimento provenendo da altro Ateneo ed avendo ivi sostenuto gli esami del primo anno di corso, debba essere iscritto automaticamente al secondo anno di corso presso l'Università italiana prescelta; tanto in considerazione della circostanza che l'organizzazione interna dei corsi di studi può differire ad es. potendo verificarsi l'ipotesi che presso l'Ateneo di provenienza si siano sostenuti degli esami in meno, ovvero in più, rispetto a quelli della Università italiana presso la quale si richiede il trasferimento.

Di qui la previsione di una Commissione di valutazione della carriera pregressa, la quale ha il compito di vagliare il percorso formativo già compiuto dallo studente, e di convalidare o meno i crediti conseguiti presso il diverso Ateneo. All'esito di tale valutazione la Commissione potrà giungere ad un giudizio di piena equipollenza dell'anno di studi già sostenuto, ovvero di parziale equipollenza, e solo nel primo caso potrà essere disposta la iscrizione dello studente al secondo anno di corso-ovviamente nei limiti dei posti resisi disponibili e della collocazione utile dello studente nella graduatoria del concorso per trasferimento.

Al riguardo infatti l'art. 9 del RDA , per gli studi compiuti presso altre sedi universitarie della Unione europea ,prevede che gli stessi sono riconosciuti con delibera del CCLMMC su proposta di una commissione ad hoc che esamini il curriculum ed il programma dei corsi trasmessi dalla Università di origine. L'articolo 20 comma 2 del RDA inoltre recita: “Le domande di trasferimento presso l'Università di studenti provenienti da altro Ateneo e le domande di passaggio di corso di studio sono sottoposte alla approvazione del Consiglio della struttura didattica competente:”

Pertanto sia l'art. 9 del regolamento didattico di Ateneo, sia l'art. 3 comma 2 del DR 1954/2011 prescrivono –legittimamente- che lo studente proveniente da altro Ateneo estero debba superare il concorso di ammissione, classificandosi utilmente nella graduatoria relativa: tanto in funzione della circostanza che- qualora all'esito della valutazione del percorso di studi già sostenuto lo studente debba essere iscritto al primo anno di corso- non venga eluso il meccanismo del numero programmato previsto a livello nazionale dalla vigente normativa.

Peraltro tale griglia selettiva scatta solo se il percorso formativo dello studente non sia sufficiente a consentirne l'iscrizione ad anni successivi al primo ; tanto viene chiarito nell'articolo 3 comma 2 del DR 1954/2011 laddove condiziona l'accesso ai

corsi, ma non al concorso per trasferimento, al previo superamento dei concorsi di ammissione già banditi dall'Università per l'immatricolazione.

Dispone invero l'art. 3 comma 2 del bando per i trasferimenti (DR 21.7.2011 n. 1954) "Gli iscritti ad università non italiane potranno accedere ai corsi contenuti nel presente bando solo ed esclusivamente superando i relativi concorsi di ammissione già banditi da questo Ateneo per l'anno accademico 2011/12."

La ratio della disposizione viene resa ancor più esplicitamente dall'art. 4 comma 2 del DR 1783/2011 ,recante il bando del concorso per la iscrizione al primo anno, laddove prevede che il numero di studenti che, dopo la valutazione della carriera pregressa, saranno iscritti ad anni successivi al primo, non entra nel computo del numero programmato definito per l'anno in corso.

Pertanto, in tale ipotesi, non verrà in rilievo il superamento del test di ammissione, e la prova eventualmente già sostenuta sarà un adempimento ultroneo.

Nel caso di specie, l'Università ha reso una non corretta applicazione di tali principi, invertendo il logico susseguirsi dei procedimenti descritti, e richiedendo il superamento del test per la immatricolazione come pre-requisito per la valutazione della domanda di trasferimento della istante. Tale iter distorto è stato esplicitato nella nota di segreteria del 19.10.2011.

In proposito, mentre il provvedimento recante la graduatoria degli ammessi al trasferimento tace, la nota impugnata con i motivi aggiunti nega che la ricorrente abbia superato tali prove, senza nulla precisare in ordine alla valutazione della carriera pregressa e degli esami già superati presso l'Ateneo estero. La difesa dell'Ateneo nella nota depositata in data 2.11.2011 fornisce invero una integrazione postuma della motivazione, specificando che : "la ricorrente, a quanto si legge nel ricorso, non ha superato il concorso di ammissione per l'a.a. 2011/12, non risultando tra i vincitori, ma si è classificata tra gli idonei, difetta anche sotto tale profilo del requisito utile per accedere al CdL in Medicina e chirurgia".

Ciò evidenzia l'erroneo presupposto dell'amministrazione, che si è fermata alla preliminare constatazione del mancato superamento della prova selettiva – risultando la Oliviero nel novero degli idonei e non dei vincitori- laddove detto elemento è succedaneo rispetto alla valutazione del percorso di studi già espletato all'estero e condiziona solo la ipotesi in cui detto percorso non sia considerato sufficiente per poter procedere alla iscrizione al secondo anno di corso.

Per le ragioni sopra esposte, il risultato del test diverrà rilevante solo all'esito della valutazione del corso di studi pregresso da parte della apposita commissione costituita presso l'Ateneo resistente, posto che, ove la carriera universitaria che la Oliviero ha conseguito sia sufficiente a consentirne l'ingresso al secondo anno del corso della Facoltà in questione, diverrà del tutto ultronea la partecipazione al test per la immatricolazione.

Conclusivamente, le ragioni del gravato diniego di cui alla nota segreteria studenti del 19.10.2011 ed al DR n.2484/2011 del 6 ottobre 2011 sono illegittime e vanno annullate in parte qua, con l'obbligo per l'amministrazione di valutare la domanda di trasferimento proposta dalla ricorrente, verificando il percorso di studio formativo effettuato all'estero.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, in ragione della novità e complessità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:

annulla il D.R. N.2484/2011 del 6 ottobre 2011 che approva la graduatoria di merito relativa alle richieste di rilascio del nulla osta al trasferimento per l'anno accademico 2011-2012 al C.D.L. magistrale in medicina e chirurgia, nella parte in cui non vi ricomprende la ricorrente ; nonché la nota

dell'Ufficio segreteria studenti di facoltà in data 19 ottobre 2011 che rigetta l'istanza di trasferimento della ricorrente, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)